



STATUTO DELL' UNIONE DI COMUNI DELLA VALLE DEL TEVERE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente Statuto detta le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo denominato: "Unione dei Comuni della Valle del Tevere".
2. L'Unione è composta dai Comuni di: Magliano Sabina, Stimigliano e Collevecchio.
3. L'adesione di altri Comuni è assentita con deliberazione dell'assemblea dell'Unione; contestualmente sono adottate le necessarie modifiche statutarie e regolamentari.

Art. 2 **Finalità dell'Unione**

1. L'Unione ha per scopo l'esercizio congiunto, in forma associata, di una pluralità di funzioni ovvero di servizi di competenza dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa.
2. L'Unione rappresenta le comunità locali che risiedono nel suo comprensorio, persegue e promuove il loro sviluppo, nonché il costante miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi, ai sensi dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 del d. lgs. 165/01.
3. L'Unione persegue gli obiettivi individuati negli atti programmatici dei Comuni che ne fanno parte, della Provincia di Rieti, della Regione Lazio, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea. L'Unione provvede, altresì, all'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni per assicurare l'attuazione di tali obiettivi.

Art. 3 **Obiettivi programmatici**

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) la gestione in forma associata dei servizi attualmente erogati dai singoli comuni, l'ottimizzazione delle metodologie, l'utilizzo delle economie per l'ampliamento ed il miglioramento dei servizi stessi al fine di rendere l'azione amministrativa conforme ai principi di efficienza, efficacia;

- b) la conclusione di accordi e/o convenzioni con enti ovvero organismi sovracomunali per il conseguimento di migliori condizioni in favore dei cittadini facenti parte dell'Unione così da favorirne lo sviluppo e migliorarne la qualità della vita;
- c) la promozione dello sviluppo socio-economico del comprensorio della Valle del Tevere, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale;
- d) il rispetto e la valorizzazione delle risorse ambientali, la promozione dell'assetto equilibrato del territorio per la tutela della salute dei cittadini, del patrimonio storico ed artistico delle città, delle tradizioni culturali.

Art. 4 **Principi e criteri generali di azione**

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto in particolare dei principi costituzionali e delle norme generali che informano l'azione amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo della programmazione per conseguire il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
3. Gli organi dell'Unione provvederanno, nell'ipotesi di assunzione di obbligazioni od impegni inerenti più esercizi finanziari, che venga assicurato il concorso di ogni ente associato al finanziamento della spesa stessa per i corrispondenti esercizi finanziari.

Art. 5 **Sede, stemma e gonfalone**

1. La sede dell'Unione è situata in Magliano Sabina. Il Consiglio dell'Unione potrà deliberare l'istituzione di altri uffici nel territorio dell'Unione stessa.
2. L'Unione si doterà di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione, sentita la Giunta.

Art. 6 **Durata**

1. L'Unione ha durata di anni trenta.
2. L'assemblea dell'Unione potrà deliberare lo scioglimento anticipato dell'Unione ovvero la proroga della stessa.

Art. 7 **Recesso**

1. Ogni Comune può recedere dall'Unione. Il recesso, in ogni caso, dovrà essere

comunicato per iscritto dal legale rappresentante del Comune al Presidente dell'Unione ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo quello di acquisizione della comunicazione di recesso al protocollo dell'Unione.

2. Il Comune che recede, anche dopo il perfezionamento del recesso, sarà comunque tenuto a concorrere all'adempimento delle obbligazioni pluriennali assunte dall'Unione con il suo concorso, fatto salvo il caso di espresso accollo da parte di altro eventuale comune subentrante.
3. L'Unione, contestualmente, prende atto del recesso del Comune ed assume le conseguenti modifiche statutarie.
4. Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ovvero all'applicazione del presente statuto saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Rieti.

TITOLO II

COMPETENZE

Art. 8	Oggetto
---------------	----------------

1. Sono demandate all'Unione dei Comuni della Valle del Tevere l'esercizio congiunto e/o coordinato delle seguenti funzioni e competenze:
 - a) nettezza urbana, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e/o speciali;
 - b) polizia municipale;
 - c) coordinamento e disciplina delle attività produttive e commerciali, ivi compresa la adozione ed approvazione degli strumenti di programmazione generale, nonché il rilascio delle relative autorizzazioni;
 - d) promozione e sviluppo delle attività culturali, turistiche, artigianali ed artistiche;
 - e) la disciplina e programmazione sovracomunale dell'assetto del territorio, ivi compresa l'eventuale adozione del piano regolatore comprensoriale e fatta salva la competenza di ciascun comune in ordine alla programmazione urbanistico-edilizia del territorio comunale ;
 - f) la gestione e l'erogazione dei servizi sociali ivi compresa l'assistenza domiciliare, la gestione di case di riposo, R.S.A. ;
 - g) la gestione e l'erogazione di servizi culturali, scolastici e sportivi;

- h) la gestione coordinata della promozione turistica con programmazione unitaria delle attività ricettive e delle iniziative culturali;
 - i) la progettazione, la gestione ed il coordinamento delle reti e dei servizi informatici comunali;
 - j) il trasporto urbano, sia di linea che non di linea, con o senza conducente, nonché il trasporto scolastico;
 - k) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente dei Comuni facenti parte dell'Unione nonché dei dipendenti dell'Unione stessa ai fini di concorrere allo sviluppo della cultura della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 165/01;
 - l) la gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'appalto di lavori o di servizi pubblici, anche per delega dei singoli comuni facenti parte dell'Unione;
 - m) la costituzione di un ufficio per la gestione coordinata del contenzioso relativo alla gestione dei rapporti di lavoro a favore dei comuni facenti parte dell'Unione ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 165/01;
 - n) le attività di consulenza progettuale e giuridica di interesse intercomunale.
 - o) la gestione coordinata e centralizzata dei servizi demografici;
 - p) la gestione coordinata e centralizzata dello sportello unico per le imprese;
 - q) la gestione coordinata e centralizzata dell'U.R.P. e degli ufficio stampa;
 - r) la gestione coordinata e centralizzata del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali locali;
2. Il concorso finanziario di ciascun Comune sarà determinato, di norma, nell'ambito dell'organizzazione di ciascun servizio, secondo principi di proporzionalità ove applicabili.
 3. In ragione delle peculiarità di alcuni servizi o funzioni, il Consiglio dell'Unione potrà stabilire un concorso di misura pari per ciascun Comune dell'Unione.
 4. I Comuni facenti parte dell'Unione potranno demandare all'Unione stessa ulteriori competenze rispetto a quelle indicate nel precedente comma.
 5. Le competenze dovranno essere trasferite dai comuni all'Unione in modo tale da evitare la sussistenza di competenze gestionali residuali in capo ai comuni. Pertanto la deliberazione di trasferimento all'Unione da parte di ciascun comune associato di qualsivoglia funzione determinerà il subentro dell'Unione stessa in tutte le relative funzioni amministrative.

Art. 9 **Procedimenti per il trasferimento delle competenze**

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato da ciascun Comune entro il termine indicato dall'Unione e si perfeziona con atto consiliare di recepimento da parte dell'Unione stessa che precisa le modalità organizzative e finanziarie, nonché gli oneri, e le misure necessarie ad evitare che nelle more del trasferimento delle funzioni possa essere pregiudicata la continuità e /o la qualità dei servizi.
2. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le corrispondenti funzioni amministrative e dei poteri di determinazione, accertamento ed esazione dei relativi corrispettivi, canoni, tributi, tasse, tariffe e/o contributi. L'Unione, al momento dell'assunzione del servizio subentra nella titolarità dei rapporti contrattuali già facenti capo ai singoli Comuni per l'esercizio dei servizi stessi.
3. I beni strumentali e/o infrastrutturali dedicati all'esercizio delle funzioni trasferite all'Unione saranno ceduti in comodato ovvero in locazione od affitto all'Unione stessa.
4. I modi ed i termini per il trasferimento delle funzioni, saranno concordati tra i Comuni associati e l'Unione mediante il ricorso a conferenze di servizi ai sensi degli artt. 9 e segg. L. 340/2000, indette e presiedute dal Presidente dell'Unione.
5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed i Comuni ovvero tra i Comuni in ordine alla titolarità delle funzioni è risolto con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 7.

TITOLO III**ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO****Capo I - Organi dell'Unione****Art. 10** **Organi**

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

Capo II - Il Consiglio**Art. 11** **Competenze**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione ed ha competenza per gli atti fondamentali, indicati dall'art. 42, 2° c., del D. lgs. 267/2000.

2. Il Consiglio nomina inoltre nella prima seduta utile, tra i Sindaci dei Comuni che compongono l'Unione, il Presidente dell'Unione.
3. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, nella predisposizione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali, ove è dato conto, tra l'altro, delle priorità di intervento, delle risorse disponibili, delle economie e dei margini di miglioramento conseguibili in termini di efficienza efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono al Consiglio, in sede di approvazione del rendiconto di ciascun esercizio, gli elementi della gestione che consentono di valutare, con riguardo a ciascuna funzione esercitata dall'Unione, l'andamento della gestione anche in relazione agli indirizzi di cui al c. 3 del presente articolo.

Art. 12 **Composizione**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Sindaco e da quattro Consiglieri, di cui almeno uno designato dalla minoranza, per ciascun Comune facente parte dell'Unione.
2. Il numero dei Consiglieri non potrà in ogni caso eccedere quello previsto dalla legge per i Comuni aventi lo stesso numero di abitanti dell'Unione.
3. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione .
4. Al Consiglio dell'Unione si applicano, in quanto compatibili, le norme del D. lgs 267/00 che regolano il funzionamento del Consiglio comunale.

Capo III - Il Presidente e la Giunta

Art. 13 **Nomina del vice Presidente e degli Assessori**

1. Il Presidente nomina i componenti della Giunta, tra cui due vice Presidenti e ne dà comunicazioni al Consiglio contestualmente all'accettazione della carica.

Art. 14 **L a Giunta**

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni. La Giunta compie tutti gli atti propri della funzione di governo dell'Unione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, al Presidente, al Segretario, al Direttore, ai Dirigenti ovvero ai Funzionari dell'Unione. La Giunta collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso. E' competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. Il Presidente può affidare a singoli Assessori l'incarico di sovrintendere ad un particolare settore, a specifici progetti od affari. Tali incarichi sono revocabili con provvedimento del Presidente. L'Assessore ha l'obbligo di rendere conto e tenere informato il Presidente dei modi e termini di espletamento dell'incarico e di conformarsi ai suoi atti di indirizzo.
3. Alla Giunta ed agli assessori dell'Unione si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal D.lgs. 267/2000 in materia rispettivamente di Giunta ed di assessori del Comune.

Art. 15 **Composizione della Giunta**

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente, che la presiede, e da cinque Assessori, tra cui i due vicepresidenti.
2. Possono essere nominati Assessori cittadini, anche non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e di comprovata esperienza tecnico-amministrativa, che non abbiano già ricoperto consecutivamente la carica di assessore nei due precedenti mandati. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.

Art. 16 **Il Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza, anche processuale, dell'Unione, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuite al Sindaco, ove compatibili, dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art. 17 I Vice Presidenti

1. I Vice presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dalla carica, relativamente alle materie per ciascuno indicate preventivamente con atto del Presidente stesso.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche dei Vice Presidenti, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 18 Status degli amministratori dell'Unione

1. I titolari degli organi monocratici ed i membri degli organi collegiali dell'Unione possiedono lo status di amministratore locale e nei loro confronti trovano applicazione le norme di cui al titolo III, capo IV, del T.U. 267/2000 nonché le altre disposizioni di legge e regolamentari in materia.
2. Colui che abbia ricoperto per un intero mandato la carica di Presidente dell'Unione, non può essere nominato a tale carica per il mandato immediatamente successivo.

TITOLO IV**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****Art. 19** Principi della partecipazione

1. L'Unione di Comuni della Valle del Tevere assicura, ai titolari di situazioni giuridiche soggettive, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, adeguate forme di partecipazione ai sensi della L. 241/90.
2. Al fine di promuovere la migliore tutela degli interessi collettivi, l'Unione riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, a presentare istanze, petizioni e proposte.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.

4. I modi ed i termini di esercizio degli istituti di partecipazione ed accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
5. Le forme di partecipazione alla vita pubblica locale sono riconosciute, ai sensi della L. 203/94 e del D. lgs. 286/98 anche in favore dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20	Principi
----------------	-----------------

1. L'Unione dispone di uffici propri che operano in modo coordinato e collaborativo con quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Gli organi politici, ai sensi delle norme indicate nel Titolo III, individuano gli obiettivi dell'Ente e definiscono i processi di controllo per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi.
4. La gestione dei servizi deve essere rivolta al costante miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, alla speditezza degli interventi, al contenimento dei costi, al raggiungimento dell'ambito dimensionale ottimale, alla semplificazione dei modi e termini di accesso dei cittadini ed utenti alle prestazioni erogate.
5. A tal fine, l'Unione di Comuni della Valle del Tevere predetermina le regole ed i metodi della organizzazione e gestione del proprio apparato burocratico in conformità delle disposizioni di cui al D. lgs. 165/01.

Art. 21	Organizzazione degli uffici
----------------	------------------------------------

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione è disciplinata in apposito regolamento approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali deliberati dal Consiglio.
2. L'apparato burocratico dell'Unione è ripartito in strutture di massima dimensione denominati "settori". La sovrintendenza ed il coordinamento di uno o più settori è affidato di norma a dipendenti dell'Unione o dei Comuni che ne fanno parte con provvedimento motivato del Presidente.

3. I responsabili di settore adottano ogni atto e/o iniziativa per il raggiungimento degli obiettivi ai sensi del successivo art. 25.
4. Il regolamento di cui al 1° comma del presente articolo, disciplina in conformità della legge e del presente statuto e dei contratti collettivi di comparto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
5. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le seguenti materie:
 - responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
 - organi ed uffici e modi di conferimento e di revoca della titolarità dei medesimi anche con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, ovvero eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, ai sensi dell'art. 110 del D. lgs. 267/2000;
 - principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
 - ruolo, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
 - disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego nelle pubbliche amministrazioni e le altre attività, nonché casi di divieto di cumulo di incarichi ed impieghi pubblici.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica posti alle dirette dipendenze del Presidente dell'Unione per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di sua competenza costituiti da dipendenti dell'Unione ovvero, ove l'Ente non risulti dissestato ovvero strutturalmente deficitario, da collaboratori assunti a tempo determinato.

Art. 22 **Direzione dell'organizzazione**

1. Il Direttore dell'Unione sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. In particolare il Direttore:
 - a) assume gli interventi necessari per migliorare costantemente l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'elaborazione di proposte di forme alternative di gestione;
 - b) sovrintende e coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;

- c) predisporre il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D. lgs. 267/2000;
 - d) provvede ad attuare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo politico dell'Unione, secondo le direttive impartitegli dal Presidente,
2. L'incarico di Direttore può essere affidato dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, al Segretario dell'Unione o ad un Segretario di un Comune aderente all'Unione ovvero ad un esperto assunto tramite contratto a tempo determinato.
 3. Il regolamento di organizzazione, ovvero la delibera di Giunta che lo nomina, precisa le funzioni del direttore e le modalità dell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23 Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione dei settori

1. Gli incarichi apicali dei settori ovvero di responsabilità dei servizi sono conferiti a tempo determinato, indipendentemente dalla qualifica funzionale posseduta, con provvedimento motivato del Presidente su proposta del Direttore, per un periodo massimo di 5 anni, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi istituzionali dell'Ente. Tali incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato del Presidente.

Art. 24 Funzione della direzione di settore

1. I responsabili di settore sono tenuti al conseguimento degli obiettivi indicati nel piano esecutivo di gestione in conformità degli indirizzi forniti dagli organi di direzione politica ed amministrativa dell'Ente.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, i responsabili di ciascun settore presentano al Direttore una relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati dal piano esecutivo di gestione, dell'attività svolta, nonché delle ragioni degli eventuali scarti verificatisi.
3. Ai responsabili di settore, in conformità di legge e del regolamento di organizzazione, spetta la gestione del personale, dei mezzi e delle risorse afferenti al settore stesso.
I responsabili assicurano, nei modi e termini previsti dal regolamento di contabilità ed in conformità dei piani esecutivi di gestione, la gestione delle entrate e delle spese di pertinenza del proprio settore.

4. I responsabili di settore coordinano le unità organizzative che fanno parte del settore al quale sono preposti e possono avocare l'emanazione di singoli atti di competenza delle unità organizzative stesse.

Art. 25 **Responsabilità di direzione**

1. I titolari delle strutture dell'Unione sono responsabili del corretto esercizio dell'attività amministrativa e dell'efficacia della gestione, nonché dell'utilizzo delle risorse e del personale.
2. I dipendenti nell'adottare atti con rilevanza esterna sono inoltre responsabili nei confronti dell'Unione e dei terzi, della tempestività e regolarità degli atti assunti.

Art. 26 **Collaborazione fra Enti**

1. L'Unione informa i rapporti con le Amministrazioni dei comuni associati a principi di costante collaborazione allo scopo di rendere le reciproche azioni più efficaci, efficienti ed economiche.
2. In tal senso l'Unione, per specifici compiti, potrà richiedere ai Comuni associati distacco e/o comando di personale, anche con incarichi a rotazione, a tempo pieno e parziale.
3. L'Unione ed i Comuni associati potranno altresì avvalersi delle vigenti disposizioni in materia di mobilità volontaria e d'ufficio.

Art. 27 **Segretario e Vice Segretario**

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente, sentita la Giunta, di norma tra i Segretari dei Comuni associati.
2. Il Segretario dell'Unione svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario dell'Unione sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti ovvero dei responsabili dei servizi e degli uffici.
4. Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- esprime il parere di cui all'art. 49 del D. lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze in assenza di responsabili del servizio;
- roga tutti i contratti nei quali l'Unione è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente stesso;
- esercita quelle funzioni attribuitegli dal presente statuto, dai regolamenti ovvero conferitegli dal Presidente dell'Unione;
- esercita le funzioni di Direttore Generale ove attribuitegli.

Con atto del Presidente, potrà essere istituito l'ufficio del Vice segretario, con funzioni di supporto del Segretario ovvero vicarie dello stesso in caso di sua vacanza, assenza o impedimento.

Art. 28 **Forme di gestione**

1. L'Unione, gestisce i servizi pubblici locali nelle seguenti forme:
 - in economia, quando le caratteristiche del servizio rendano inopportune altre forme di gestione;
 - in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico partecipante.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 29 **Finanze dell'Unione e servizio finanziario**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, ai sensi del vigente ordinamento della finanza pubblica locale.
2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono attribuiti.
3. Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più dei Comuni.

Art. 30 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale entro i termini previsti dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte dei Comuni. I Comuni associati adotteranno il bilancio annuale e pluriennale in modo tale da assicurarne la coerenza di questi con i bilanci dell'Unione e con gli atti di programmazione generale da quest'ultima deliberati anche al fine di assicurarne la reciproca omogeneità nel rispetto dei principi di universalità, di integrità, di pareggio finanziario, di unità, di veridicità e di pubblicità.
2. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica dell'Ente e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
3. Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura anche per programmi, servizi ed interventi.
4. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto nei modi e termini precisati nel regolamento di contabilità.
5. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che valuta l'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 31 Gestione finanziaria

1. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'attestazione di copertura ai sensi ed agli effetti della parte seconda " *Ordinamento finanziario e contabile*" del D. lgs 267/2000.
2. In coerenza con gli obiettivi individuati dagli atti generali di programmazione, il Consiglio e la Giunta, per le rispettive competenze, assumono le iniziative idonee, ivi compresa la precisazione degli impegni finanziari, per l'esercizio delle rispettive competenze e stabiliscono i tempi ed i modi della loro attuazione. Contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie.

3. Salvo non sia diversamente disposto dalla legge, gli atti a rilevanza esterna sono adottati dai dipendenti ai quali è stata attribuita la responsabilità di direzione. Preliminarmente i dipendenti responsabili di servizio provvedono all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie destinate dai piani esecutivi di gestione.
4. Sono altresì di competenza dei dipendenti con responsabilità di direzione, senza necessità della preventiva adozione di atti di indirizzo, l'adozione degli atti per l'assunzione di spese necessarie al funzionamento corrente degli uffici e dei servizi, nonché gli atti di adempimento di obbligazioni in precedenza assunte dell'Ente, ivi compresi gli adempimenti commessi alla liquidazione ed alla verifica delle spese.
5. Il regolamento di contabilità, redatto in esecuzione della vigente normativa ed in conformità dei principi espressi dal presente statuto, disciplina compiutamente i procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate e quello di pagamento delle spese.

Art. 32	Revisione economica e finanziaria
----------------	--

1. Il Consiglio dell'Unione nomina il Revisore dei conti al quale è demandata la revisione economico-finanziaria dell'Unione.
2. Il Revisore dei conti è scelto con le modalità previste dall'art. 234, c. II, del D. lgs 267/2000. Al Revisore dei conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.
4. Il Revisore collabora con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod.; esercita, inoltre, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.
5. Il Revisore dei conti risponde civilmente, penalmente ed amministrativamente degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione.

Art. 33 **Controllo economico della gestione**

1. Il regolamento di contabilità indica le metodologie di analisi per la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 34 **Servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria implica lo svolgimento di tutte le attività previste dall'art. 209 del D. lgs. 267/2000.
2. Il servizio di tesoreria dell'Ente sarà svolto da banca autorizzata, ovvero dagli altri soggetti previsti dall'art. 208 del D. lgs 267/2000 e sarà regolato da apposita convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Unione. La convenzione potrà essere rinnovata a favore del medesimo soggetto soltanto una volta.
3. L'affidamento dello stesso avverrà con procedimento ad evidenza pubblica precisato dal regolamento di contabilità dell'Unione e con modalità che rispettino il principio della libera concorrenza.

TITOLO VII**NORME TRANSITORIE E FINALI****Capo I - Norme transitorie****Art. 35** **Costituzione**

1. L'Unione è costituita nei modi e termini previsti dall'art. 32 del D. lgs 267/2000.

Art. 36 **Organi di governo**

- 1 Nella sua prima seduta per provvedere alla elezione del Presidente dell'Unione, il Consiglio dell'Unione sarà convocato e presieduto dal Sindaco di Magliano Sabina

- 2 Nella prima seduta del consiglio le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario di uno dei Comuni associati, designato dal Sindaco del Comune di Magliano Sabina.
- 3 Fino alla nomina del Presidente, la rappresentanza, anche in giudizio dell'Unione è attribuita al Sindaco del Comune di Magliano Sabina.

Art. 37 Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica, in quanto compatibili, i regolamenti del Comune di Magliano Sabina.
2. La Giunta presenterà al Consiglio, entro tre mesi dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

Art. 38 Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Consiglio approva il bilancio preventivo per l'anno 2001, nonché lo schema organizzativo dell'Ente entro tre mesi dal proprio insediamento.
2. Fino all'adozione della pianta organica ed all'assunzione di personale proprio per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'art. 30 del D. lgs 267/2000 o ad incarichi professionali, conferiti, anche ai dipendenti dei Comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all'art. 53, c. 7, D.lgs. n. 165/01 ovvero tramite ricorso a comandi e/o distacchi di personale dei Comuni associati.

Art. 39 Primi adempimenti e trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e personali, è disposto secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presente Statuto.

Art. 40 Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima potestà statutaria e regolamentare che la legge riconosce ai Comuni.

Art. 41 **Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria è affidato provvisoriamente, contestualmente all'approvazione del primo bilancio, e per un periodo non superiore alla scadenza del corrispondente esercizio (31 dicembre), previa gara informale, ad uno degli Istituti che gestiscono la tesoreria dei comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 42 **Modificazioni o abrogazioni del presente statuto**

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con le modalità e le maggioranze indicate dall'art. 6 del d. lgs 267/2000.
2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Comuni associati al fine della esercizio delle opportune forme di consultazione.
3. Copia degli atti di modifica del presente statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici statali, regionali e provinciali.

Art. 43 **Entrata in vigore**

1. Il presente statuto diviene esecutivo entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente una volta espletato favorevolmente il controllo ed effettuate le pubblicazioni di cui all'art. 6, c. 5°, del D.lgs. 267/2000.